

N. [REDACTED] R.G. not. Reato  
N. [REDACTED] R.G. TRIBUNALE

N. 205 /11 Reg. Sent.

Art.27 R.E. c.p.p.  
Art.28 R.E. c.p.p.  
N. Reg. Esec.  
N. Camp. Pen.  
Redatta scheda il



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**SEZIONE DISTACCATA DI CIRIE'**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il G.O.T. dott. [REDACTED], alla pubblica udienza del  
**30.11.2011** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la  
seguinte

**SENTENZA**

nei confronti di

**M** [REDACTED]  
nato a Torino il 19.10.1949  
elettivamente domiciliato in Torino, Via D [REDACTED]  
difeso di fiducia dall'avv. [REDACTED] di Torino

- libero presente -

## IMPUTATO

Reato di cui all'art. 590 c.p., perché, nell'ambito del cantiere esercito in Caselle Torinese avente ad oggetto la ristrutturazione del distributore carburanti [REDACTED] sito al Km. 11,500 della Strada [REDACTED]

[REDACTED] nella qualità di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e Direttore dei lavori, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e in particolare (art. 5, comma 1, lett. a del D. Lgs. 494/96), non verificando con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte dell'impresa esecutrice delle disposizioni pertinenti, contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, e la corretta applicazione delle procedure di lavoro, cagionava al dipendente A [REDACTED], che, incaricato di svolgere il lavoro di serraggio dei 4 passi d'uomo, all'atto di serrare l'ultimo passo d'uomo, con l'ausilio dell'avvitatore elettrico, veniva investito da una fiammata, riportando lesioni personali consistite in ustioni di 1° e 2° grado per il 35% della TBSA, da cui derivava una malattia superiore a 40 giorni.

In Caselle Torinese il 31.07.2007

Con l'intervento del Pubblico Ministero dr.sa [REDACTED] V.P.O. munita di delega in data 24.11.2011 e dell' [REDACTED], difensore di fiducia dell'imputato.

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito del dibattimento, svoltosi in presenza dell'imputato non risulta provata la sua penale responsabilità in ordine al reato ascritto, per cui lo stesso deve essere mandato assolto perché il fatto non sussiste.

L'imputato è stato tratto a giudizio, unitamente ai responsabili della ditta appaltatrice dei lavori (Q [redacted]), della ditta responsabile dei lavori (B [redacted] della ditta [redacted]) e del preposto di fatto all'esecuzione dei lavori (F [redacted])

i quali tutti hanno patteggiato la pena, per aver provocato, nelle rispettive qualifiche e funzioni lesioni personali al lavoratore P [redacted]. In particolare al M [redacted] viene contestato di non aver verificato che l'impresa esecutrice delle opere di ristrutturazione del distributore di carburante [redacted], applicasse le disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento da lui predisposto per quel cantiere.

P [redacted] riferì di essere stato assunto, come *operaio di III° livello*, dalla ditta [redacted], che nel luglio 2007 lavorava presso il distributore [redacted].

Aggiunse che il 31.07.2007 venne incaricato da S [redacted] (il quale ha patteggiato la pena) di *serrare i passi d'uomo* dei un nuovo serbatoio di carburante che era stato interrato: scese quindi nel pozzetto e con un *avviatore elettrico* cominciò a serrare i bulloni, mentre il suo collega, M [redacted], rimase all'esterno come *"assistente"*. In proposito precisò che anche quando, nei giorni precedenti, aveva provveduto al serraggio di altri passi d'uomo, lo aveva sempre fatto utilizzando un avvitatore elettrico e mai una chiave a T.

Riferì poi che, ad un certo punto, *"sentì un calore in faccia"* e rimase ustionato. In proposito la dott.sa L [redacted] (consulente tecnico della Procura della Repubblica) ha precisato di aver accertato che l'A [redacted] *"riportò estese ustioni di 1° e 2° grado interessanti il volto, il torace, gli arti superiori e l'arto inferiore destro (circa il 50% della superficie corporea)"* con una durata della malattia di oltre 40 giorni: infatti fu ricoverato al CTO, ove fu sottoposto a *"molteplici interventi di asportazione di tessuto necrotico, con toeletta chirurgica, balneazioni ed applicazione di impianto dermo epidermico a carico degli arti superiori e del torace"* con un' *"evoluzione clinica nel complesso ottimale"* (la relazione tecnica e le certificazioni mediche relative all'A [redacted] in atti confermano quanto riferito dalla dott.sa M [redacted]).

Precisò poi che, nel momento in cui aprì il pozzetto per procedere al serraggio sentì *"puzza di benzina"* e segnalò la cosa a S [redacted], il quale però escluse la presenza di carburante nel serbatoio e lo invitò a fare il suo lavoro (*"lui mi disse: non c'è benzina in quelle cisterne, continua a fare il lavoro"*).

Riferì poi di non aver ricevuto alcuna *"formazione"* in merito alle mansioni che doveva svolgere e di aver *"imparato"* vedendo lavorare i suoi colleghi, ma precisò di aver comunque partecipato ad *"un corso di due ore sulla"*

prevenzione incendi". In proposito è stato acquisito in atti l'attestato di formazione" del 14.10.2006, il quale attesta che l'A [redacted] quale dipendente della Nuova [redacted], partecipò al programma di formazione aziendale "miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".

M [redacted] nel corso di una testimonianza in vero assai "confusa", riferì "sostanzialmente" che il 31.07.2007 il "capocantiere", S [redacted], incaricò lui e l'A [redacted] di stringere i bulloni di una cisterna, per cui l'A [redacted] si calò nel pozzetto e cominciò a "serrare" utilizzando un avvitatore elettrico: ad certo punto vi fu una fiammata, che investì in pieno l'A [redacted] ed arrivò fino ai suoi occhi.

G [redacted], gestore del distributore [redacted], riferì di non aver assistito all'infornio, in quanto in quel momento si trovava in officina, ed aggiunse che la zona, ove erano in corso i lavori, era ben distinta dall'area di servizio "funzionante" e delimitata da "pannelli" in plastica.

Precisò che nel cantiere era sempre presente per "dirigere" i lavori S [redacted] ed aggiunse di avere personalmente fatto l'ordinazione della benzina, che poi venne immessa nel serbatoio presso il quale si verificò l'incidente dell'A [redacted], ma non fu in grado di ricordare chi lo avesse incaricato di fare quell'ordine, anche se, di fatto, escluse che sia stato il M [redacted], in quanto lo vedeva spesso in cantiere, ma non ebbe mai rapporti "diretti" con lui.

L'imputato, durante l'esame a cui si è sottoposto, sostenne che nessuno lo avvisò del fatto che, per disposizione del F [redacted] in quel serbatoio il 30.07.2006 (lunedì) era stata immessa della benzina: l'inserimento del carburante era previsto per il mercoledì successivo (1.08.2007), in quanto per il giovedì (2.08.2007) era preventivata la visita dell'Ufficiale Metrico, che doveva verificare che quanto erogato corrispondesse esattamente a quanto segnato sugli erogatori.

Aggiunse che prima dell'inizio dei lavori verificò che tutti gli attrezzi che dovevano essere utilizzati nel cantiere (compresa la chiave a T antiscintille) fossero "a norma".

Infine sostenne di essersi recato un cantiere il venerdì precedente e di aver visto che tutti i coperchi dei serbatoi erano "totalmente montati" e che c'erano "tutti quanti i bulloni, dadi, ecc.", per cui, tentando di ricostruire i fatti dopo l'incidente, concluse che "chi ha chiuso, ha messo i tappi e non ha serrato bene i dadi" e poi si è accorto che il lavoro doveva essere finito ed ha incaricato l'A [redacted] ed il D [redacted] di completare il serraggio: ciò è comunque "fuori di ogni logica".

Il consulente della difesa, ing. E [REDACTED] riferì che abitualmente il serraggio dei bulloni dei serbatoi di carburante deve essere effettuato con una *chiave a T antiscintille* e quando nel serbatoio non c'è carburante: può comunque darsi il caso che si debba intervenire quando vi è la presenza di carburante ed allora vi è la necessità di utilizzare un' "*aspiratore*", per eliminare i vapori.

Infine precisò poi che non va mai utilizzato un avvitatore elettrico ("*è un errore, è assolutamente un errore, perché all'interno dei pozzetti passo d'uomo c'è sempre la possibilità che ci siano dei vapori infiammabili...*") e che questa "norma" deve essere spiegata quando si frequenta un corso "*anche generico*" sulla prevenzione incendi.

Nel corso del dibattimento sono stati acquisiti in atti il *Piano di sicurezza e di coordinamento* redatto dall'imputato e relativo ai lavori da eseguirsi presso il succitato distributore [REDACTED], fra cui *l'inertizzazione ed abbandono dei serbatoi esistenti e la posa di 4 nuovi serbatoi*, nonché il *cronoprogramma* ed il *verbale del 12 giugno 2007* della riunione preliminare, fra il M [REDACTED] e G [REDACTED] in qualità di rappresentante della Stazione appaltante, *di coordinamento e di consegna lavori*. In tale ultimo documento, fra le altre cose, viene indicato chiaramente che l'imputato, quale direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza, "*richiede*" ai rappresentanti dell'impresa esecutrice dei lavori (la [REDACTED]) "*di far utilizzare le macchine in conformità a quanto disposto nel fascicolo tecnico del fabbricante ed a fare uso dei relativi dispositivi di protezione individuale, informare tutti i lavoratori sui vari sistemi di protezione previsti; fornire a tutti i lavoratori una formazione specifica sui rischi pertinenti ad ogni singola mansione e sulle corrispondenti misure da attuare; rendere edotti tutti lavoratori sui rischi specifici cui possono essere esposti e fornire esauriente informazione sulle norme essenziali di prevenzione*".

Inoltre nello stesso verbale è chiaramente richiesto di "*consegnare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ogni qualvolta si presenta la necessità di immettere in cantiere sostanze pericolose, almeno quindici giorni prima, le relative schede fornite dalle ditte produttrici, perché il coordinatore possa elaborare le schede delle sostanze pericolose, che dovranno essere allegate al piano di sicurezza e coordinamento*".

L'art. 5 del D. Lgs. 494 del 1996 impone al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di "*verificare, con le opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori*

*autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle procedure di lavoro”.*

Le risultanze dibattimentali provano che l'imputato, dopo aver redatto il piano di sicurezza e di coordinamento relativo al cantiere del distributore ■■■■■, con il verbale di *coordinamento e consegna lavori* del 12 giugno 2007 richiese esplicitamente ed chiaramente alla ditta esecutrice dei lavoratori ed ai lavoratori autonomi impegnati nel cantiere il rispetto di una serie di condizioni, dettagliatamente elencate nel suddetto verbale. In particolare che i singoli lavoratori venissero “formati” ed “informati” sull'utilizzazione delle macchine e sui rischi a cui potevano essere esposti nell'epletamento di ogni singola mansione, e che gli venisse data specifica comunicazione “almeno 15 giorni prima”, nel caso in cui si dovessero “immettere” nel cantiere sostanze pericolose.

L'infortunio dell'A■■■■■ avvenne perché lo stesso, nonostante nel pozzetto vi fosse odore di benzina, per procedere al serraggio dei bulloni del nuovo serbatoio utilizzò, su “disposizione” del F■■■■■ un avviatore elettrico, il cui uso è assolutamente vietato in presenza di vapori e/o di odori di benzina. L'A■■■■■, che, come provato dall'attestato acquisito in atti, frequentò uno specifico corso sulla prevenzione incendi, anche se il F■■■■■ lo assicurò sull'assenza di benzina nel serbatoio, avrebbe dovuto adottare tutte le precauzioni del caso e quindi innanzitutto accertarsi dell'effettiva “assenza” di benzina, eventualmente aspirare i vapori e comunque non usare assolutamente un avvitatore elettrico, potenzialmente idoneo a provocare scintille. Per tale comportamento “imprudente”, “diretto od indotto”, dell'A■■■■■ e per il fatto che lo stesso, contrariamente a quanto stabilito nel “verbale di consegna” non avesse ricevuto alcuna formazione in ordine alle mansioni da compiere (ha dichiarato di aver “imparato” vedendo lavorare i colleghi), non può essere ritenuto responsabile il M■■■■■ che nel piano sicurezza e coordinamento e nel relativo verbale di consegna aveva stabilito delle prescrizioni ben precise per le ditte esecutrici dei lavori e per i lavoratori autonomi operanti nel cantiere, i quali tutti, quindi, sono i diretti responsabili (come si è detto hanno patteggiato la pena).

Analogamente non può essere ascritto al M■■■■■ il fatto che, sebbene fosse stato stabilito che la benzina doveva essere immessa nel serbatoio solo il mercoledì (1.08.2007), in quanto il giovedì (2.08.2007) sarebbe stato presente l'Ufficiale Metrico per l'effettuazione delle prove di controllo degli erogatori, il lunedì 30.07.2007, a fronte di una richiesta del C■■■■■, fu immessa nel serbatoio “benzina”, senza che ciò fosse comunicato allo stesso M■■■■■ che aveva chiaramente stabilito che, in caso di “immissione” di sostanze pericolose gliene si doveva dare avviso almeno 15 giorni prima. Anche di questo ulteriore altrui comportamento

“imprudente” non può essere fatto carico all'imputato, che aveva dettato delle precise “regole” da seguire nel cantiere.

In un tale complessivo, allora, il M [redacted] che si recava regolarmente nel cantiere e che il venerdì precedente aveva visto il coperchio del serbatoio regolarmente posizionato ed i bulloni di serraggio al loro posto, come anche concordemente richiesto da P.M. e difesa, deve essere mandato assolto perché il fatto non sussiste.

### P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve l'imputato dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in [redacted] all'udienza del 30 novembre 2011.

Il G.O.T.

Dott. [redacted]

Depositata in Cancelleria il

23/2/2012

IL CANCELLIERE

COMUNICATO AL P.G.  
IL 29.2.2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
[redacted]